

Spefin Finanziaria S.p.A.

Relazione in tema di reclami al 31/12/2021

Spefin Finanziaria S.p.A.

Via L. Magalotti 15, 00197 Roma – Tel: 06 9025001 – Fax: 06 90250099 – E-mail: info@spefin.it – Web: www.spefin.it
Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v. – N° Rea: RM-1139298 – C.F. e P. IVA 09095161007 – ABI 332809
Intermediario finanziario iscritto all'Albo unico di cui all'art. 106 del TUB con nr. iscrizione 190

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, riguardanti la "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti" e successive integrazioni, prevedono che annualmente venga redatto e reso pubblico un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami, relativo al comparto delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Costituiscono oggetto della presente relazione, i reclami scritti presentati dalla clientela alla Spefin, a prescindere dalla loro fondatezza, che siano pervenuti mediante lettera semplice o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, oppure mediante fax o e-mail nel corso del 2021.

Dall'esame dei reclami ricevuti, non sono emerse rilevanti carenze procedurali e/o organizzative. Le risposte ai reclami pervenuti sono state inviate entro 60 giorni dal ricevimento, così come previsto dalla normativa vigente¹.

Il numero complessivo dei reclami ricevuti, nel corso dell'anno 2021, è stato pari a 85 e, rispetto all'anno 2020, vi è stata una riduzione del 5% (nel 2020 sono stati ricevuti n. 90 reclami). Le motivazioni alla base di tali reclami sono sintetizzate nella tabella seguente.

MOTIVAZIONE DEL RECLAMO	N. Reclami	Cessioni	Deleghe
Rimborso commissioni estinzione anticipate	80	58	22
Usura su prestiti / finanziamenti	1	1	
Condizioni contrattuali applicazione	2	2	
Comunicazioni ed informazioni			
Frodi e sostituzione di persona			
Trasparenza			
Altre motivazioni	2	2	
Totali reclami	85	63	22

Di seguito, si riporta il prospetto di riepilogo relativo agli esiti dei reclami ricevuti nel corso del 2021.

Esiti	Definiti	In corso
Accolto	16	6
Non accolto	63	
Totali reclami	85	

Le motivazioni poste alla base dei reclami presentati dalla clientela sono, per la maggior parte, riferibili al rimborso commissioni estinzione anticipate *ex art. 125 sexies* del T.U.B.

In merito, occorre segnalare che successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia nel caso "Lexitor", l'art. 125 *sexies* del T.U.B. è stato oggetto di modifica normativa ad opera dell'art. 11-

¹ Cfr. Provvedimento del 19/03/2019 della Banca d'Italia.

octies della legge n. 106 /2021 di conversione del D.L. n. 732/2021.

La norma attualmente vigente così dispone: *“alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

In ragione della citata modifica normativa, Banca d’Italia con comunicazione del 02.12.2021 – precisato che la novella legislativa abbia superato la sentenza *Lexitor*, nonché le linee orientative contenute nella comunicazione del 04.12.2019, cui la nuova previsione legislativa non fa riferimento – ritiene applicabili le Disposizioni in materia di *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*, nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011.

Ciò in quanto, a differenza delle appena citate Disposizioni – qualificabili come norme secondarie – le linee orientative del 04.12.2019 non sono state adottate alla stregua di atto della Banca d’Italia avente valore regolamentare ai sensi dell’art. 4 del TUB ovvero dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e non possono dunque essere considerate *“norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”* ai sensi del citato art. 11-*octies*, comma 2.

Pertanto, l’Autorità di Vigilanza, in stretta aderenza alla modifica legislativa, ha, di fatto, con riguardo ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione citata, confermato la validità della distinzione fra costi *“up-front”* e *“recurring”*.

L’operatività della distinzione fra costi *“up-front”* e *“recurring”* – in seguito alla riforma dell’art. 125 *sexies* – è stata confermata dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che nella decisione del 15 ottobre 2021 n.21676 precisa *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Pertanto, anche alla luce della valenza *lato sensu* *“nomofilattica”* delle Decisioni del Collegio di Coordinamento, si prevede che i singoli Collegi Territoriali dell’ABF si conformeranno all’orientamento espresso in sede di coordinamento.

Ancora incerto, invece, il panorama giurisprudenziale, che mostra qualche reticenza nell’applicare la nuova norma, oggetto, peraltro, di questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino.

Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene di dover dare stretta applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, in ragione di una loro *“maggiore cogenza”* rispetto all’intervento legislativo.

Altra parte della giurisprudenza² ha ritenuto, invece, di dover dare applicazione al nuovo art. 127 *sexies*, ritenendo non applicabili i principi espressi dalla sentenza cd. “*Lexitor*”, in quanto pronuncia interpretativa resa in relazione all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norma non direttamente applicabile dal Giudice Italiano, in quanto pacificamente non *self executing* e, quindi, non avente efficacia diretta/orizzontale.

² Tribunale di Monza sent. n. 2573 del 22.11.2019; Tribunale di Napoli, sentenza del 22 novembre 2019 n. 10489 e sentenza del 10 marzo 2020 n. 2391; Tribunale di Torino, ordinanza del 29.06.2020, Giudice di Pace di Napoli, sentenze nn. 18706 del 12 maggio 2020 e 29643 del 9 settembre 2020, Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 13888 del 28 agosto 2020; Giudice di Pace di Como, con sentenza n. 538 del 13 ottobre 2020; Giudice di Pace di Castelvetro – sent. n. 157/2021; Tribunale di Vicenza, sent. n. 1907 del 13.11.2020, Giudice di Pace di Ferentino, sent. n. 120/2021, Giudice di Pace di Termini Imerese, sent. del 29.05.2021; Tribunale di Cassino, ord. del 02.02.2021, Tribunale di Mantova, ordinanza del 07.07.2020; Tribunale di Roma, ordinanza dell’11.02.2021.

Spefin Finanziaria S.p.A.

Via L. Magalotti, 15 - 00197 Roma t 06 9025001 f 06 90250099 e info@spefin.it www.spefin.it

Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v. N° Rea RM-1139298 C.F. e P. IVA 09095161007 ABI 332809